

EVENTO FORMATIVO

25 GIUGNO 2024

«IL NUOVO PIANO DI TRANSIZIONE 5.0 E LE ULTIME NOVITA' SU INDUSTRIA 4.0 E ZES UNICA»

Dott. Marcello Ferraguzzi

ORGANIZZATORE:



PARTNERS:



IL PIANO DI TRANSIZIONE 4.0

CERTIFICAZIONE SÌ O NO?

ORGANIZZATORE:



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord

PARTNERS:



PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Crediti d'imposta
per investimenti in:

- BENI STRUMENTALI
AVANZATI
- RICERCA E SVILUPPO
- INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
- DESIGN E IDEAZIONE
ESTETICA

Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI AVANZATI

BENI MATERIALI

Per gli investimenti in beni materiali tecnologicamente avanzati, individuati [nell'allegato A](#) della legge 232/2016, sostenuti nel 2023 e fino al 31 dicembre 2025 l'agevolazione risulta così articolata:

- **20%** dell'investimento sostenuto per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **10%** dell'investimento sostenuto per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro;
- **5%** dell'investimento sostenuto per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro;
- **5%** dell'investimento sostenuto per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica**

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI AVANZATI

BENI IMMATERIALI

Per gli investimenti in beni immateriali tecnologicamente avanzati, individuati [nell'allegato B](#) della legge 232/2016 l'agevolazione risulta così articolata

- Per il 2024 – **15%** dell'investimento nel limite massimo di 1 milione di euro
- Per il 2025 – **10%** dell'investimento nel limite massimo di 1 milione di euro

RICERCA E SVILUPPO

Manuale di Frascati

- Ricerca Fondamentale
- Ricerca Industriale
- Sviluppo Sperimentale

Per il periodo d'imposta 2023 e fino al 31 dicembre 2031 il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10%**, nel limite massimo annuale di 5 milioni

ELEMENTI TIPICI

Per essere oggetto di agevolazione le attività devono essere **nuove** e **comportare rischio finanziario** (nonchè insuccesso tecnico) in capo all'impresa. Devono inoltre rispettare i seguenti criteri:

- criterio della **novità**
- criterio della **creatività**
- criterio dell'**incertezza**
- criterio della **sistematicità**
- criterio della **trasferibilità e/o replicabilità**

SPESE AMMISSIBILI

- Spese per il personale
- Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali e software
- Spese per contratti extra muros
- Quote di ammortamento per acquisto di privative industriali
- Spese per servizi di consulenza
- Spese per materiali e forniture

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per il periodo d'imposta 2024 e fino al 31 dicembre 2025 il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5% dell'investimento

- nel limite massimo annuale di 2 milioni
- nel limite massimo annuale di 4 milioni per **investimenti 4.0 e green**

Manuale di Oslo

Attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

SPESE AMMISSIBILI

- Spese per il personale
- Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali e software
- Spese per contratti con oggetto attività di innovazione
- Spese per servizi di consulenza
- Spese per materiali e forniture

DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Innovazioni di elementi non tecnici

- Linee e contorni
- Colori
- Struttura
- etc..

Per il periodo d'imposta 2023 e fino al 31 dicembre 2031 il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10%**, nel limite massimo annuale di 5 milioni

SPESE AMMISSIBILI

- Spese per il personale
- Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali
- Spese per contratti con oggetto attività di innovazione
- Spese per servizi di consulenza
- Spese per materiali e forniture

QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il D.L. 73/22 convertito in L. 122/2022 prevede la possibilità, per le imprese, di richiedere una **certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati** o da effettuare ai fini della classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (anche con obiettivi di transizione ecologica), design e ideazione estetica.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate e comunque **non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche.**

QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI – LA CERTIFICAZIONE

L'art 3 comma 3 del DPCM 15 settembre 2023 prevede che la certificazione attestante la qualifica delle attività deve essere rilasciata da soggetto iscritto **all'Albo dei certificatori** dei crediti d'imposta R&S, innovazione e design, istituito presso il MIMIT.

I modelli che il certificatore dovrà compilare sono pubblicati [all'allegato 1 del decreto 5 giugno 2024](#).

Accedendo alla [piattaforma dedicata](#) è possibile scaricare e consultare i modelli riferiti alle diverse tipologie di investimento.

Subito dopo l'approvazione delle “**Linee Guida**” integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta, sarà possibile per i certificatori provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

LE SANZIONI

L'indebita compensazione di crediti d'imposta può essere accertata fino a otto anni dall'utilizzo del credito.

Le sanzioni si differenziano in base alla fattispecie:

- Per i crediti **non spettanti**, ossia giuridicamente esistenti ma il suo utilizzo avviene in misura superiore a quello spettante, la sanzione amministrativa ammonta al 30% del credito contestato, **la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione.**
- Per i crediti **inesistenti**, ossia carenti del presupposto giuridico per la sua esistenza, la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% del credito contestato, **la pena varia da 18 mesi ai 6 anni di reclusione**

N.b. la compensazione di crediti fiscali superiori a 50.000 euro è sempre penalmente rilevante

OPZIONI...

TERNIME PER RIVERSAMENTO... «*SPINTANEO**» 31/10/2024

TERMINE REVOCA DEL RIVERSAMENTO: 30/09/2024

**CIT. AVV. EDOARDO BELLI CONTARINI*

RICHIESTA DI COMPENSAZIONE

D.L. n. 39/2024 art. 6

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 la fruizione del credito d'imposta è subordinata alla comunicazione telematica, sulla piattaforma GSE, circa gli investimenti. La richiesta di compensazione va inviata:

- In via **consuntiva** per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2024 al 29 marzo 2024
- In via **preventiva e consuntiva** per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione telematica di completamento degli investimenti.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con d.d. [6 ottobre 2021 del MISE.](#)

RICHIESTA DI COMPENSAZIONE

D.L. n. 39/2024 art. 6

	01/01/24 – 29/03/24	Dal 30/03/2024
BENI STRUMENTALI	COMUNICAZIONE CONSUNTIVA	COMUNICAZIONE PREVENTIVA E CONSUNTIVA
RICERCA E SVILUPPO	-	COMUNICAZIONE PREVENTIVA E CONSUNTIVA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	-	COMUNICAZIONE PREVENTIVA E CONSUNTIVA
DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA	-	COMUNICAZIONE PREVENTIVA E CONSUNTIVA

IL NUOVO PIANO DI TRANSIZIONE 5.0

D.L. 2 MARZO 2024 N.19

OPPORTUNITA' E LIMITI PER LE IMPRESE

ORGANIZZATORE:



PARTNERS:



LA MISURA

Il piano di Transizione 5.0 è dedicato a tutte le imprese che effettuano “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici**” effettuati nel 2024 e 2025.

Tali investimenti devono rispettare i seguenti requisiti:

- Riguardare almeno uno dei beni strumentali previsti agli **allegati A e B** del piano Transizione 4.0. **(rispettando il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale)**
- Tali beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una **riduzione dei consumi energetici**
- La riduzione dei consumi deve essere **pari ad almeno il 3% dei consumi energetici** della **struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il **5% dei consumi energetici dei processi** interessati dall’investimento.

ALLEGATO B

Legge 232/2016

L'allegato B, quello dedicato ai beni immateriali, viene ampliato, prevedendo l'ammissibilità dei seguenti beni:

- software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
- **i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.**

BENI STRUMENTALI

Sono inoltre agevolabili:

- Beni strumentali necessari all'**autoproduzione** di energia da fonti rinnovabili, destinata all'**autoconsumo**, (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento ai **moduli fotovoltaici**, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023, ossia pannelli prodotti negli **Stati membri dell'Unione europea** con efficienza **pari ad almeno il 21,5%**.

Gli investimenti in beni di cui alla lettera **b) e c)** concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, **al 120% e 140%** del loro costo.

- Spese per la formazione, i cui corsi sono erogati da soggetti esterni da individuare con decreto del MIMIT, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali fino ad un massimo di €300.000

LE ALIQUOTE PREVISTE

	3% dei consumi energetici della struttura 5% dei consumi energetici dei processi	6% dei consumi energetici della struttura 10% dei consumi energetici dei processi	10% dei consumi energetici della struttura 15% dei consumi energetici dei processi
quota di investimenti fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
quota di investimenti oltre i 2,5 mln e fino a 10 mln	15%	20%	25%
quota di investimenti oltre i 10 mln e fino a 50 mln	5%	10%	15%

ESEMPI DI CALCOLO

DATI INVESTIMENTO		
A	INVESTIMENTO IN BENI MATERIALI (ALLEGATO A)	€6.000.000
B	INVESTIMENTO IN BENI IMMATERIALI (ALLEGATO B)	€3.000.000
C	INVESTIMENTO IN MODULI FOTOVOLTAICI all'art. 12, c.1, lettera a) del D.L. n. 181/2023	€2.000.000
D	INVESTIMENTO IN FORMAZIONE	€300.000
	RISPARMIO ENERGETICO CONSEGUITO	FASCIA 1 (3%)

CALCOLO		
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C+D)	€11.000.000
	BASE DI CALCOLO (A+B+C+D)	€11.000.000
	AGEVOLAZIONE FINO A 2,5 MLN	35%
	AGEVOLAZIONE FINO A 10 MLN	15%
	AGEVOLAZIONE FINO A 50 MLN	5%
	CREDITO D'IMPOSTA	€2.050.000

ESEMPI DI CALCOLO

DATI INVESTIMENTO		
A	INVESTIMENTO IN BENI MATERIALI (ALLEGATO A)	€500.000
B	INVESTIMENTO IN BENI IMMATERIALI (ALLEGATO B)	€40.000
C	INVESTIMENTO IN MODULI FOTOVOLTAICI all'art. 12, c.1, lettera C) del D.L. n. 181/2023	€80.000
D	INVESTIMENTO IN FORMAZIONE	€40.000
	RISPARMIO ENERGETICO CONSEGUITO	FASCIA 3 (OLTRE IL 10%)

CALCOLO		
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C+D)	€660.000
	BASE DI CALCOLO (A+B+1.4*C+D)	€692.000
	AGEVOLAZIONE FINO A 2,5 MLN	45%
	AGEVOLAZIONE FINO A 10 MLN	25%
	AGEVOLAZIONE FINO A 50 MLN	15%
	CREDITO D'IMPOSTA	€311.400

CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO

La riduzione dei consumi:

- deve essere **riproporzionata su base annuale**;
- è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati **nell'esercizio precedente** a quello di avvio degli investimenti;
- deve essere calcolata al **netto delle variazioni dei volumi produttivi** e delle **condizioni esterne** che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai **consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale**.

N.B. **La riduzione dei consumi energetici deve derivare dagli investimenti effettuati nei beni agli allegati A e B** legge 232/2016. La riduzione derivante dai beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo non rientra nel calcolo.

LA PRENOTAZIONE DEL CREDITO

Il soggetto gestore, GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente **al MIMIT l'elenco delle imprese** che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e **l'importo del credito prenotato**.

L'impresa comunica il **completamento dell'investimento** e tale comunicazione deve essere corredata dalla **certificazione ex post** di cui al comma 11, lettera b).

1

Le imprese **presentano la certificazione ex ante** unitamente ad una comunicazione concernente la **descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso**.

2

3

L'impresa invia al GSE **comunicazioni periodiche** relative **all'avanzamento dell'investimento** ammesso all'agevolazione. In base a tali comunicazioni e' determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

4

I GSE trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

5

ONERI DOCUMENTALI

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un **valutatore indipendente** che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

- **ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili** tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- **ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti** conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

- gli **Esperti in Gestione dell'Energia** (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le **Energy Service Company** (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro

ONERI DOCUMENTALI

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un **revisore legale** dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella **sezione A**.

Le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono **riconosciute in aumento** del credito d'imposta per un importo non superiore a **5.000 euro**

LIMITI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il comma 18 dell'articolo 38 del D.L. 19/2024 (c.d. decreto PNRR) stabilisce la **non cumulabilità** dell'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili:

- con **altre agevolazioni finanziati con fondi europei**;
- con il **credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali**
- con il **credito d'imposta per investimenti nella ZES unica**

Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad **oggetto i medesimi costi a condizione** che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

LE ULTIME NOVITA SULLA ZES UNICA

ORGANIZZATORE:



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord

PARTNERS:



IL BENEFICIO

Il D.L 124/2023 all'art.16 istituisce un contributo sottoforma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali** destinate a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella **Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. "ZES unica")**, che ricomprende le zone delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. Sono stanziati **1,8 miliardi di euro**.

Sono agevolabili gli investimenti contenuti in un progetto relativi **all'acquisto o locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature** varie destinate a strutture nonché all'acquisto di **terreni e fabbricati** (fino al 50% del valore complessivo dell'investimento) e **all'acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti**.

Il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal **1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024** nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni di euro**. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a **200.000 euro**.

CARTA DEGLI AIUTI A FINALITA' REGIONALE

REGIONI	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA
CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA	60%	50%	40%
MOLISE, BASILICATA E SARDEGNA	50%	40%	30%
ABRUZZO	35%	25%	15%

IL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 5 comma 4 specifica «Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.»

Il contributo concedibile alle singole aziende, quindi, potrà essere proporzionalmente ridotto in caso siano presentate più domande rispetto al contributo stanziato.

MODALITA' DI FRUIZIONE

Per beneficiare del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il **12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024**, all'Agenzia delle entrate un'apposita **comunicazione** utilizzando il [modello](#) approvato l'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i **dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d'imposta**.

Il credito risultante dalla comunicazione è **utilizzabile non prima della data di realizzazione dell'investimento**. In particolare, il credito è utilizzabile:

- per la **quota corrispondente agli investimenti già realizzati** alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione del revisore legale e sono **state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche**;
- per la quota corrispondente agli **investimenti già realizzati** alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata **rilasciata la certificazione del revisore legale, non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria**, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al **rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta**.

È, invece, **inibito l'utilizzo del credito d'imposta** riconosciuto corrispondente agli **investimenti non realizzati** alla data di presentazione della comunicazione **oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione del revisore legale**.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione contenente i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d'imposta deve essere inviata dal **12 giugno 2024 al 12 luglio 2024** esclusivamente con modalità telematiche utilizzando esclusivamente [il software "ZES UNICA"](#).

L'eventuale **comunicazione integrativa** va trasmessa, con le stesse modalità, tra **il 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025** in caso di:

- **Investimenti non realizzati** alla data di presentazione della comunicazione;
- **Investimenti realizzati** ma per i quali alla data della Comunicazione **non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la Certificazione**;
- Investimenti afferenti **strutture produttive non ancora impiantate nelle ZES**

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un **ammontare inferiore** a quello loro riconosciuto **comunicano all'Agenzia delle Entrate** con le stesse modalità, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, **l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato**.

COSA CONVIENE?

Le imprese possono scegliere **tre opzioni per finanziare la loro trasformazione tecnologica**: il credito d'imposta 4.0, il credito d'imposta per la transizione 5.0 e il credito d'imposta della ZES unica.

La scelta dipende da diversi fattori quali:

- Piano di investimento
- Territorialità degli investimenti
- Spese da agevolare
- Cumulabilità delle agevolazioni

Infatti, il credito d'imposta **4.0 è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese**, mentre il credito d'imposta **5.0 non è cumulabile con il credito ZES unica e quello per beni strumentali 4.0**. Il credito ZES unica è cumulabile solo a determinate condizioni.

ESEMPIO

Media impresa localizzata in Calabria che effettua investimenti in

- macchinari 4.0 - €500.000
- impianto fotovoltaico lett. c)- €300.000

AGEVOLAZIONI APPLICATE	ALIQUOTA AGEVOLAZIONE	CREDITO D'IMPOSTA
BENI MATERIALI 4.0	20%	€100.000
ZES UNICA	50%	€250.000
TOTALE		€350.000
AGEVOLAZIONI APPLICATE	ALIQUOTA AGEVOLAZIONE	CREDITO D'IMPOSTA
TRANSIZIONE 5.0 – BENI MATERIALI	35%	€175.000
TRANSIZIONE 5.0 - FOTOVOLTAICO	140%*35%	€147.000
TOTALE		€322.000

ESEMPIO

Media impresa localizzata in Lombardia che effettua investimenti in

- macchinari 4.0 - €500.000
- impianto fotovoltaico lett. c)- €300.000

AGEVOLAZIONI APPLICATE	ALIQUOTA AGEVOLAZIONE	CREDITO D'IMPOSTA
BENI MATERIALI 4.0	20%	€100.000
TOTALE		€100.000
AGEVOLAZIONI APPLICATE	ALIQUOTA AGEVOLAZIONE	CREDITO D'IMPOSTA
TRANSIZIONE 5.0 – BENI MATERIALI	35%	€175.000
TRANSIZIONE 5.0 - FOTOVOLTAICO	140%*35%	€147.000
TOTALE		€322.000

Grazie per l'attenzione!

Marcello Ferraguzzi

Email: marcello@ferraguzzi.com

Cellulare: 347 6316040

ORGANIZZATORE:



PARTNERS:

